



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO CARATELLI

Nella seduta del 21/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### Fatto

1. Parte ricorrente stipulava, in data 30 settembre 2004, un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione per un importo lordo pari a euro 32.400,00, da estinguersi con il pagamento di 120 rate mensili di euro 270,00 ciascuna.
2. Successivamente, nel giugno del 2012, la cliente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 92. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di euro 42,00 a titolo di "commissioni" non godute.
3. Con ricorso pervenuto il 19 gennaio 2017, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente – con l'assistenza di un professionista – contestava il conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni nonché degli oneri assicurativi pagati e non goduti per una somma pari a euro 2.518,04.
4. Con le controdeduzioni parte convenuta eccepeva la propria carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda gli oneri assicurativi e, per il resto, sosteneva di avere già rimborsato quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali. Con riferimento alle commissioni di intermediazione, la resistente



assumeva la loro non ripetibilità in quanto corrispettivo di prestazioni connesse alla concessione del finanziamento per tutte le attività preliminari e conclusive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto. Quanto alle commissioni bancarie, l'istituto di credito rilevava essere state percepite dalla mandante, in qualità di titolare del finanziamento erogato, pertanto unico soggetto deputato a definirne importo e natura, nonché l'eventuale ristoro in caso di adempimento anticipato dei prestiti. Alla luce di quanto sopra esposto, la resistente chiedeva il rigetto di ogni pretesa prospettata dalla controparte.

### Diritto

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up-front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/2014; n. 8535/2014; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

5. Passando al merito della retrocessione delle commissioni, ad avviso del Collegio è ragionevole supporre che fossero dirette a compensare un'attività estesa anche al periodo di ammortamento del prestito: per convincersene, basta considerare che nelle previsioni contrattuali, approvate e sottoscritte dalle parti, si precisa che le prestazioni dell'intermediario avrebbero riguardato, tra l'altro, anche la fase di "esecuzione del contratto", nonché "l'incasso ... delle quote di ammortamento" (ivi, art. 16 delle condizioni generali), per cui, in assenza di una chiara ripartizione tra oneri *up front* e *recurring*, cumulativamente e indistintamente raggruppati nella medesima commissione non potrà allora che essere preso in considerazione l'intero importo della voce di costo oggetto di contestazione al fine della individuazione della quota parte oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
6. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari – nel rispetto del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" – a euro 2.518,04, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	92	rate residue	28	Importi contrattualme nte previsti	Metodo quota pro	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
Commissioni bancarie (euro)				1.489,23	347,49	42,00	305,49
Commissioni intermediazione (euro) di				7.320,65	1.708,15	-	1.708,15
Oneri assicurativi (euro)				2.162,78	504,65	-	504,65
<b>TOTALE (euro)</b>							<b>2.518,29</b>

7. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.518,04 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA